



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23/2016 Reg. Delib.

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16 L.R. 21/2003

in data **30 giugno 2016** prot. **3151**

OGGETTO TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette giugno alle ore 20.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

1. SERGON Daniele	Presidente	
2. BRAIDOTTI Pierpaolo	Consigliere	Assente
3. CAPELLO Sabina	“ “	
4. CUZZIT Alessio	“ “	
5. CUZZIT Romeo	“ “	
6. FANTIN Linda	“ “	
7. MANFREDA Enrica	“ “	
8. STURM Andrea	“ “	Assente
9. CRASNICH Alessandro	“ “	
10. ZOTTI Franco	“ “	
11. BALLABEN Alessandro	“ “	
12. PUNTEL Alberto	“ “	
13. GIORGINI Leida	“ “	

Assiste il Segretario dott. Gianluigi SAVINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMUNE TRIBUTI
“ASTER COLLIO ISONZO”

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to geom. Graziano MANZINI

f.to Alma MARANGON

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui stabilisce, che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Visti:

- l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A);

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visti gli "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2016", costituito da prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 2 "Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147" "con cui ha apportato all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:

- *((e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzioni di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 50 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17 e 20 dell'elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2016;

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2015, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

N° componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell'anno 2015, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2016, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

- a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
- ISEE inferiore ad Euro 10.000.= riduzione tariffa del 30%
 - ISEE da Euro 10.001.= ad Euro 13.000.= riduzione tariffa del 10%

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Udito l'intervento del Consigliere Zotti che chiede al Sindaco un impegno a mezzo stampa che evidenzi l'ingiusta imposta provinciale;

Udito l'intervento del Sindaco che non si dice concorde su questa proposta;

Udito l'intervento del Consigliere Puntel che conseguentemente comunica la propria astensione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli sette, astenuti uno (Puntel), contrari tre (Zotti, Ballaben, Giorgini), espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2016 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A);
2. Di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2016 e con decorrenza 1° gennaio 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

– **utenze domestiche:**

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,512917	54,480523
2	0,598403	127,121220
3	0,659465	163,441568
4	0,708314	199,761917
5	0,757163	263,322527
6 o più	0,793800	308,722962

– **utenze non domestiche:**

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,342321	0,357570	0,699891
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,536973	0,757773	1,294747
3. Stabilimenti balneari	0,422867	0,427709	0,850575
4. Esposizioni, autosaloni	0,288623	0,343817	0,632440
5. Alberghi con ristorante	0,892718	1,208861	2,101580
6. Alberghi senza ristorante	0,536973	0,900801	1,437775
7. Case di cura e riposo	0,671217	1,075460	1,746677
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,758475	1,129096	1,887571
9. Banche ed istituti di credito	0,389306	0,657379	1,046684
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,745051	0,977816	1,722867
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	1,020250	1,210237	2,230486
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,698066	0,811409	1,509474
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,778612	1,038328	1,816940

14. Attività industriali con capannone di produzione	0,610807	0,481344	1,092151
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,731626	0,618871	1,350497
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,624345	2,728534	4,352878
17. Bar, caffè, pasticceria	1,221615	2,050526	3,272141
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,181342	1,984513	3,165855
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,033674	1,731464	2,765138
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	2,033787	3,418919	5,452706
21. Discoteche, night club	1,100796	1,177230	2,278026

1. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinata dall'Amministrazione Provinciale di Gorizia con deliberazione giunta n.139 del 21 ottobre 2015, nella misura del 4,20%;
3. Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2016, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:
 - a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
 - ISEE inferiore ad Euro 10.000.= riduzione tariffa del 30%
 - ISEE da Euro 10.001.= ad Euro 13.000.= riduzione tariffa del 10%
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, visto l'esito della separata votazione: voti favorevoli sette, astenuti uno (Puntel), contrari tre (Zotti, Ballaben, Giorgini), espressi in forma palese.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Daniele SERGON

IL SEGRETARIO
f.to dott. Gianluigi SAVINO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Oggi 30/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/07/2016 come prescritto dall'art. 1 della L.R. 21/03.

Li 30/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Marina Marocutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno al 14 luglio 2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Li,

Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Marocutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 in data 27 giugno 2016.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Marina Marocutti